



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 422/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze ed atti equiparati già oggetto di procedura esecutiva, nonché a sentenze ed atti equiparati non ancora oggetto di procedura esecutiva"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 105 del 22/3/2019);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/3/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/3/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Artt. 39, 51 e 73) pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 9

Statuto della Regione Calabria (Artt. 36 e 39).

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 pag. 11

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.

Legge regionale 19 dicembre 2018, n. 48 pag. 14

Legge di stabilità regionale 2019.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Art. 3 bis) pag. 31

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Artt. 39, 51 e 73)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* [\(88\)](#)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
 - d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di

previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

[\(88\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽¹⁰¹⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili

della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. [\(102\)](#)

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(101) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(102) Comma così modificato dall' *art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* ⁽¹⁰⁶⁾

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' *art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

(106) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Statuto della Regione Calabria (Artt. 36 e 39)**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25****TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE****Articolo 36****(Attribuzioni della Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39 (Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.

(BURC n. 129 del 21 dicembre 2018)

Art. 1

(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2019-2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.710.102.503,02 per l'anno 2019 e in euro 5.702.795.270,54 e 5.302.998.820,35 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2019-2021 è approvato in euro 1.852.267.750,00 per l'anno 2019 e in euro 1.852.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2019-2021.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2019-2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.710.102.503,02 per l'anno 2019 e in euro 5.702.795.270,54 e 5.302.998.820,35 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2019-2021 è approvato in euro 1.852.267.750,00 per l'anno 2019 e in euro 1.852.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2019, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2018, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 13.248.717.284,16 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.358.235.218,34 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2019, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2019.
4. È approvato in euro 11.676.199.976,92 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.329.806.328,48 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2019, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 6.496.883.895,98 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2019, al netto delle contabilità speciali, di cui allo stato di previsione

- annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 505.967.468,34 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019, di cui allo stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. È approvato in euro 4.601.881.716,46 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2019, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
 4. È approvato in euro 477.538.578,48 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2019, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B riga entrate per conto terzi).

Art. 4

(Risultato presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018)

1. Il risultato presunto di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, per come determinato dalla tabella dimostrativa allegata alla presente legge, è pari ad euro 1.217.047.202,95 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2019-2021 in euro 40.426.824,99.
2. Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della legge di stabilità regionale 2019-2021 le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 40.519.899,16 per l'annualità 2020 e in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti trovano copertura nello stanziamento della missione 50, programmi 01 e 02 (U.50.01 e U.50.02), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla missione 20, programma 01 (U.20.01), ed è determinato in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità comprese nel bilancio 2019 -2021.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione approvato con la presente legge.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2019 in euro 500.000,00.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa alla missione 20, programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2019 in euro 700.000.000,00.

Art. 9

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 12

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2019-2021, per come previsti dall'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

L.R. 19 dicembre 2018, n. 48 ⁽¹⁾.

Legge di stabilità regionale 2019.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 dicembre 2018, n. 129.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Fondi speciali per le leggi.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2019 sono determinati in 3.000.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U 20.03) per il triennio 2019-2021, di cui 1.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019, e in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U 20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2 *Partecipazioni regionali.*

1. È abrogato il comma 2 dell'*articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).
2. All'*articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15* (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Entro tre mesi dal 1° gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni erogate dalla Regione ai sensi del comma 1."
3. Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Allo scopo di garantire la copertura finanziaria dell'affidamento *in house*, ai sensi dell'*articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice di contratti pubblici), a Fincalabra s.p.a., dei servizi ausiliari di supporto tecnico operativo alle funzioni amministrative dei Dipartimenti regionali non ricompresi nella gestione di fondi a valenza comunitaria (POR e PSR), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.500.000,00 euro con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Al fine di consentire la celere conclusione della liquidazione della Fondazione FIELD, nelle more del recupero delle somme indebitamente sottratte alla stessa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 750.000,00euro, allocata alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Tale somma è destinata, previa verifica del rispetto della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario, alla liquidazione dei debiti relativi all'espletamento di funzioni trasferite ad Azienda Calabria Lavoro e oggetto di transazione comportante la rinuncia della controparte in misura pari o superiore al 40 per cento del valore dell'obbligazione.

Art. 3 *Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018.*

1. Al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli importi indicati nella seguente tabella:

	Investimenti da realizzarsi nel 2019	Investimenti da realizzarsi nel 2020	Investimenti da realizzarsi nel 2021	Investimenti da realizzarsi nel 2022	Valore minimo de Investimenti da realizzarsi nel 2023
Importo annuo	euro 35.684.631,58	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	
		euro 15.299.785,79	euro 20.866.588,32	euro 20.862.127,74	euro 20.862.127,74
totale	euro 35.684.631,58	euro 40.519.899,16	euro 46.086.701,69	euro 46.082.241,11	euro 20.862.127,74

2. Le somme destinate agli investimenti relativi alle annualità 2019-2021 sono allocate alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. Per gli anni successivi le somme destinate agli investimenti trovano copertura nei relativi bilanci.

3. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti per l'anno 2019, nel rispetto delle statuizioni contenute nell'accordo indicato al comma 1, vengono utilizzate le quote vincolate del risultato di amministrazione, per l'importo di 35.684.631,58euro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 relativi alle annualità 2020-2023, per un importo massimo complessivo di 153.550.969,70euro, di cui 40.519.899,16 euro da contrarre nell'anno 2020, 46.086.701,69 euro nell'anno 2021, 46.082.241,11 euro nell'anno 2022 e 20.862.127,74 euro nell'anno 2023.

5. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 4 trovano copertura nello stanziamento della Missione 50 Programmi 01 e 02 (U 50.01 e U 50.02), annualità 2020 e 2021, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

6. Qualora, nel periodo di durata degli investimenti, dovessero insorgere difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare, in tutto o in parte, l'ambito degli interventi, destinando la spesa per investimenti alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, nonché agli altri ambiti indicati nel citato accordo.

Art. 4 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), relativi all'adeguamento alla normativa antincendio di cui alla delibera CIPE numero 16 dell'8 marzo 2013, è autorizzata per il biennio 2019-2020 la spesa complessiva di 154.983,87euro, ripartita in due annualità, rispettivamente di 79.983,87 euro e 75.000,00euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U 13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del fondo statale ex *articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, destinato all'acquisto di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, è autorizzata per il triennio 2019-2021 la spesa complessiva di euro 529.486,72, ripartita in tre quote annuali di euro 176.495,57, allocate alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Al fine di partecipare alla realizzazione del nuovo Sistema nazionale dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018 ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 50.000,00 euro con allocazione alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del fondo per la non autosufficienza assegnato alla Regione per l'anno 2017, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.025.000,00euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 02 (U 12.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Al fine di garantire l'estinzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti le prestazioni erogate in materia di affidi negli anni dal 2011 al 2016, non sorrette tempo per tempo dalla necessaria copertura finanziaria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 195.301,00euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 01 (U 12.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
6. Al fine di garantire lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive da parte di associazioni senza scopo di lucro che operano a favore dell'inclusione

sociale di soggetti svantaggiati, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 100.000,00euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

7. Al fine di garantire, attraverso la ristrutturazione dei locali bibliotecari, la buona conservazione del patrimonio librario custodito nella biblioteca del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 100.000,00euro, con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Al fine di consentire la risistemazione e ristrutturazione del piazzale adiacente la Chiesa di San Francesco di Paola in Cetraro, è concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo in favore della parrocchia San Pietro Apostolo in Cetraro, di 10.000,00euro, con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

9. Al fine di ripristinare la struttura storica del santuario di San Francesco da Paola sito in Catona di Reggio Calabria attraverso lavori di adeguamento, è concesso per l'esercizio finanziario 2019 un contributo di 30.000,00euro, con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

10. Al fine di sostenere le attività del centro di aggregazione sociale polivalente gestito dall'associazione di volontariato Nuova Solidarietà di Reggio Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 80.000,00euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 08 (U 12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

11. Al fine di consentire alla biblioteca di Soriano Calabro (VV) l'acquisto di testi storici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 15.000,00euro, con allocazione alla Missione 05, Programma 02 (U 05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

12. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui della durata massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse regionale, ai sensi degli *articoli 1 e 4 della [legge regionale 31 luglio 1987, n. 24](#)* (Norme per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali *[10 novembre 1975, n. 31](#) e [30 maggio 1983, n. 18](#)*)), è autorizzato nell'esercizio finanziario 2019 il limite di impegno di 500.000,00 euro con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U 18.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

13. Al fine di consentire al comune di Soriano Calabro (VV) la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del centro urbano e la demolizione dei fabbricati rurali pericolanti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 35.000,00 euro con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

14. Al fine di realizzare l'area cimiteriale nella frazione Mantineo, è concesso per l'esercizio finanziario 2019, in favore del comune di Cessaniti (VV), un contributo di 30.000,00 euro con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

15. Al fine di garantire la realizzazione del progetto "Tra Cielo ed Acqua - I Valori del Nuoto", è concesso per l'esercizio finanziario 2019, in favore della Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Calabria, un contributo di 100.000,00euro con allocazione alla Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

16. Al fine di sostenere la campagna di sensibilizzazione posta in essere dall'associazione Vittime della strada Ada Cuglietta Onlus, è concesso per l'esercizio finanziario 2019, in favore dell'associazione medesima, un contributo di 15.000,00 euro con allocazione alla Missione 12, Programma 08 (U 12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

17. Per la realizzazione di iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura è concesso, in favore della Fondazione antiusura Don Carlo De Cardona Onlus di Cosenza, un contributo per l'esercizio finanziario 2019 di 15.000,00 euro con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

18. Al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione in luoghi idonei allo svolgimento di attività ludico-ricreative, la Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 a concedere in favore dei Comuni contributi finalizzati a dotare i parchi-gioco, esistenti o da realizzare, di attrezzature e giochi fruibili da parte dei bambini diversamente abili per un importo complessivo di 500.000,00euro con allocazione alla Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 5 *Interventi di sostegno a famiglie ed imprese.*

1. È istituito un fondo regionale per la realizzazione di interventi urgenti destinati al sostegno a famiglie ed imprese che hanno subito danni conseguenti ad eventi calamitosi con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la cui dotazione nell'esercizio finanziario 2019, è pari a 1.000.000,00euro, con allocazione alla Missione 11, Programma 02 (U 11.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione delle provvidenze in argomento.

2. La Giunta regionale istituisce, con risorse resesi disponibili presso Fincalabra s.p.a. quale soggetto gestore del fondo di ingegneria finanziaria costituito

nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, uno strumento finanziario, avente una dotazione iniziale fino a 3.000.000,00 euro, per la concessione di prestiti, per microcredito o per altre tipologie di prodotti finanziari, nel rispetto della normativa vigente in materia e con le modalità dalla stessa previste, in favore delle imprese ubicate in aree del territorio regionale per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

3. È fatto obbligo al Dipartimento Attività produttive di predisporre entro il 30 gennaio 2019 gli atti conseguenti all'attuazione del comma 2 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, su proposta dello stesso dipartimento competente, ad incrementare lo stanziamento iniziale dello strumento finanziario con eventuali risorse ulteriormente disponibili ai sensi del comma 2 o con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento, fino all'importo massimo di 5.000.000,00 euro in base alle richieste pervenute.

Art. 6 *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.*

1. Al fine di far fronte alle eventuali spese necessarie a definire, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119* (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), i debiti della Regione Calabria risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2019-2021, allocata alla Missione 01, Programma 03 (U 01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

2. I dipartimenti regionali comunicano la consistenza dei debiti da definire ovvero l'assenza degli stessi, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, al dipartimento competente in materia di bilancio, che provvede ai successivi adempimenti per la definizione agevolata.

3. Per i debiti per i quali sussiste responsabilità solidale della Regione, oggetto di definizione ai sensi dell'*articolo 3 del d.l. 119/2018*, i dipartimenti competenti per materia provvedono senza ritardo all'individuazione del coobbligato ed entro sessanta giorni dal pagamento dell'ultima rata in favore dell'agente della riscossione, a avviare il recupero delle somme nei confronti del coobbligato medesimo.

4. La mancata comunicazione dei debiti da definire ed il mancato esercizio dell'azione di recupero costituiscono elemento negativo di valutazione annuale

dei Dirigenti e comportano la riduzione dell'indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10 per cento per ogni mancato adempimento.

Art. 7 *Rifinanziamento leggi regionali.*

1. Ai sensi dell'[allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b\), del D.Lgs. 118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente in 309.162.770,22 euro, 305.608.106,31 euro e 307.206.247,31 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 8 *Modifica alla [L.R. 35/2015](#).*

1. All'[articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili. 6-ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione.".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 400.000,00euro, trovano copertura negli stanziamenti allocati alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 9 *Modifica alla [L.R. 19/2001](#).*

1. Al comma 1 dell'*articolo 47 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) le parole "il solo rimborso del costo" sono sostituite dalle seguenti "il rimborso dei costi di ricerca e" e le parole "ed è aggiornata, ove necessario" sono sostituite dalle seguenti "e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 gennaio di ogni anno".

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del *D.Lgs. 118/2011*, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2019-2021.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2019	2020	2021
1	Interventi da definire			
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale EURO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Totale triennio 2019-2021	3.000.000,00
----------------------------------	---------------------

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2019	2020	2021
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2019-2021	300.000,00
----------------------------------	-------------------

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	250.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U06129101	U.14.04
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U01002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria					
				artt. 65 e 67 - Promozione turistica	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	U06133104	U.07.01
				- art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	350.000,00	350.000,00	350.000,00	U06133112	U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio(con successive modifiche e integrazioni)	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	130.000,00	130.000,00	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	57.224,70	57.224,70	57.224,70	U04343104	U.12.02
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U05123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U06132102	U.14.02
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U52010112	U.05.02
26	4	1995	26	Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U03131107	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U01002108	U.01.02
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	450.000,00	400.000,00	400.000,00	U02141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria)					
				art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge	790.000,00	790.000,00	790.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U04231108	U.13.07

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art. 12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U43020303	U.15.01
2	5	2001	16	Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana	150.000,00	-	-	U03132171	U.05.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria <i>art. 40 bis - Contratti di fiume</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	U32020303 U90801009	U.08.01 U.08.01
22	5	2002	23	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2002 <i>art.1, comma 7 - Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi</i>	700.000,00	0,00	0,00	U22040816	U.16.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	250.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica <i>Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U22040910	U.16.01
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U52010259	U.05.02
19	11	2003	20	Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U91503009	U.15.03
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.400.000,00 4.400.000,00	15.400.000,00 4.400.000,00	15.400.000,00 4.400.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040310	U.16.01
12	11	2004	28	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	90.000,00	0,00	0,00	U62010111	U.12.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	800.000,00	600.000,00	600.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i> <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i>	2.000.000,00 50.000,00	2.000.000,00 10.000,00	2.000.000,00 10.000,00	U23010236 U43030202	U.10.02 U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U61010410	U.13.07

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 <i>art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"</i> <i>art.33, comma 1 - Contributo ventinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006</i> <i>art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"</i> <i>art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale</i> <i>art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM</i> <i>art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori</i>	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 230.293,40 20.000,00 1.700.000,00	0,00 1.157.971,16 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 230.293,40 20.000,00 1.700.000,00	0,00 1.157.971,16 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 230.293,40 20.000,00 1.700.000,00	U22040315 U32030146 U32030147 U32030148 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.18.01 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.01
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	U32050131	U.09.04
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 <i>art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimez</i> <i>art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite</i>	35.000,00 88.481,10	35.000,00 88.481,10	35.000,00 88.481,10	U12040703 U22020111	U.01.03 U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 <i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i> <i>Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio</i> <i>Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i> <i>Art. 3, comma 26 - ADER</i> <i>Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria</i> <i>Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati</i>	6.959.137,60 39.051,04 250.000,00 20.000,00 200.000,00 1.553.671,39	6.959.137,60 39.051,04 - 20.000,00 200.000,00 1.553.671,39	6.959.137,60 39.051,04 - 20.000,00 200.000,00 1.553.671,39	U43020107 U32030157 U61060120 U12010134 U62010522 U22040913	U.15.03 U.10.03 U.13.05 U.01.10 U.12.08 U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U43020108	U.15.03
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.000.000,00	0,00	0,00	U91204010	U.12.04
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 <i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	500.000,00	480.000,00	480.000,00	U52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	8.730.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	U32040517	U.09.01
5	11	2009	40	Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria <i>art 5-Osservatorio delle attività estrattive</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U32010153	U.14.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 <i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i> <i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	8.250.000,00 50.000,00	8.250.000,00 50.000,00	8.250.000,00 50.000,00	U32040409 U62010112	U.09.07 U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U62010210	U.12.05
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria <i>Art.13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva</i>	700.000,00 1.500.000,00	400.000,00 1.500.000,00	400.000,00 1.500.000,00	U52020111 U90601004	U.06.01 U.06.01
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U22040842	U.16.01

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 <i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i> <i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	50.000,00 500.000,00	50.000,00 500.000,00	50.000,00 500.000,00	U03313106 U22040212	U.04.04 U.16.01
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 <i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i> <i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	800.000,00 8.000.000,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	U32010156 U61020112	U.09.02 U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	0,00	0,00	U22040603	U.16.01
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010723	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) <i>Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA</i> <i>Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica</i>	34.600.000,00 747.882,90 1.150.000,00	34.100.000,00 747.882,90 1.150.000,00	34.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	U61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società <i>Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U32010149	U.09.05
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07	0,00	0,00	U04123104	U.13.07

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
27	4	2015	11	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 <i>Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali</i>	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	U62010213	U.12.07
27	4	2015	12	Legge di stabilità regionale <i>Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32010162	U.09.05
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	421.709,62	421.709,62	421.709,62	U43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	52.000,00	52.000,00	52.000,00	U12010140	U.09.03
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari nonprevisti</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i> <i>Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio</i> <i>Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale</i>	231.183,80 770.612,66 644.408,57 924.735,19 200.000,00 27.894.717,24	235.200,00 784.000,00 1.960.000,00 940.800,00 150.000,00 38.800.930,62	238.022,40 793.408,00 1.983.520,00 952.089,60 100.000,00 41.740.932,62	U91002002 U91002004 U91002019 U91002003 U91002020 U02222107 - U91002018	U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U90905008	U.09.05
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 <i>Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo</i> <i>Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme</i>	200.000,00 200.000,00	100.000,00 200.000,00	100.000,00 200.000,00	U90105007 U91307005	U.01.05 U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane <i>Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo</i>	50.000,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00	U91101011 U91207007	U.11.01 U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010244	U.05.02
5	7	2017	32	Condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 <i>Art.1 Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria</i>	225.000,00	0,00	0,00	U90906008	U.09.06
7	11	2017	40	Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera <i>Art.3 e 4 - Struttura e attività e strumenti attuativi dell'ODMIR</i>	100.000,00	0,00	0,00	U91307011	U.13.07
17	11	2017	44	Assestamento al bilancio 2017-2019 <i>Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56</i>	5.562.087,52	5.562.087,52	5.562.087,52	U91801004	U.18.01
22	12	2017	55	Legge di stabilità regionale 2018					

Allegato legge Bilancio 2019-2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2019	2020	2021		
				<i>Art. 2, comma 1 - Fondo destinato alla Protezione Civile regionale</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U91101015	U.11.01
				<i>Art. 2, comma 2 - . Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U91101016	U.11.01
				<i>Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche</i>	1.138.901,00	1.138.901,00	0,00	U91101017	U.11.01
				<i>Art. 2, comma 6 - Manutenzione straordinaria opere di culto</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	U90801008	U.08.01
				<i>Art. 2, comma 7 - 'Attuazione Convenzione Europea del paesaggio</i>	100.000,00	0,00	0,00	U90801007	U.08.01
29	1	2018	1	Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	35.564,00	35.564,00	35.564,00	U90101011	U.01.01
6	2	2018	3	Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)	2.490.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	U06133103	U.07.01
8	2	2018	5	Norme in materia di artigianato	140.000,00	100.000,00	100.000,00	U06122102	U.14.01
8	2	2018	7	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91402010	U.14.02
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	U62010616	U.12.08
26	4	2018	9	Interventi per la prevezione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta					
				<i>Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile</i>	52.000,00	52.000,00	52.000,00	U90302004	U.03.02
				<i>Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U72010207	U.12.04
16	5	2018	12	Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91203003	U.12.03
7	6	2018	15	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U02312101	U.03.01
3	8	2018	32	Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Jonio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U91003004	U.10.03
				Totale	309.162.770,22	305.608.106,31	307.206.247,31		

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis***Ulteriori funzioni del Collegio ⁽⁶⁾.*

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).